COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 9.10.2024
COM(2024) 444 final

2024/0244 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio dei ministri OSACP-UE in merito all'adozione di orientamenti comuni relativi allo svolgimento del dialogo di partenariato di cui all'articolo 3 dell'accordo di partenariato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e i membri dell'Organizzazione degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (OSACP), dall'altra

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio dei ministri OSACP-UE in merito all'adozione di orientamenti comuni per l'attuazione del dialogo di partenariato di cui all'articolo 3 dell'accordo di partenariato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e i membri dell'Organizzazione degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (OSACP), dall'altra ("l'accordo di Samoa").

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. Accordo di partenariato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e i membri dell'Organizzazione degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, dall'altra

L'accordo di Samoa mira a istituire un partenariato politico rafforzato tra le parti al fine di produrre effetti reciprocamente positivi per gli interessi comuni e incrociati e conformemente ai valori condivisi. L'accordo è stato firmato a Samoa il 15 novembre 2023 ed è applicato a titolo provvisorio dal 1º gennaio 2024, conformemente all'articolo 98, paragrafo 4, dello stesso. L'accordo entrerà in vigore dopo l'espletamento delle rispettive procedure interne delle parti, conformemente all'articolo 98, paragrafo 2.

L'Unione europea e tutti i suoi Stati membri sono parti dell'accordo[1].

2.2. Il Consiglio dei ministri OSACP-UE

Il Consiglio dei ministri OSACP-UE è un organo di livello ministeriale istituito dall'articolo 88 dell'accordo di Samoa. Comprende, da un lato, un rappresentante di ciascun membro dell'OSACP a livello ministeriale e, dall'altro, rappresentanti dell'Unione europea e dei suoi Stati membri a livello ministeriale. È copresieduto da un presidente designato dai membri dell'OSACP, da un lato, e dal presidente designato dalla parte UE, dall'altro.

Le funzioni del Consiglio dei ministri OSACP-UE prevedono, tra l'altro, l'adozione di orientamenti politici e di decisioni per dare effetto agli aspetti specifici necessari per attuare le disposizioni dell'accordo.

Il Consiglio dei ministri OSACP-UE adotta decisioni che sono vincolanti per tutte le parti salvo disposizioni contrarie, o formula raccomandazioni in merito a una qualsiasi funzione elencata all'articolo 88, paragrafo 4, dell'accordo. Può deliberare validamente soltanto se sono presenti i rappresentanti dell'Unione europea, almeno metà degli Stati membri dell'Unione europea e almeno due terzi dei membri che rappresentano i governi dei membri dell'OSACP. Ogni membro del Consiglio dei ministri OSACP-UE può farsi rappresentare in caso d'impedimento. Il rappresentante esercita tutti i diritti del membro assente.

Il Consiglio dei ministri OSACP-UE può anche adottare decisioni o formulare raccomandazioni mediante procedura scritta, come previsto all'articolo 88, paragrafo 6.

[1] Decisione del Consiglio, del 20 luglio 2023, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e i membri dell'Organizzazione degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, dall'altra (GU L 2023/2861, 28.12.2023).

2.3. L'atto previsto del Consiglio dei ministri OSACP-UE

L'articolo 3 dell'accordo di Samoa invita le parti ad avviare un dialogo di partenariato periodico, equilibrato, globale e sostanziale in tutti i settori contemplati dall'accordo, che comporti impegni e, se del caso, azioni di entrambe le parti ai fini di una sua efficace attuazione. L'obiettivo di tale dialogo è scambiare informazioni, promuovere la comprensione reciproca e agevolare la definizione delle priorità e dei programmi comuni a livello nazionale, regionale e internazionale, contribuendo a rafforzare la cooperazione e il coordinamento in merito a questioni di interesse comune e a nuove sfide in contesti internazionali. Il dialogo di partenariato è condotto al livello nazionale, regionale o multinazionale più adeguato, sfruttando appieno tutti i canali possibili, anche in contesti regionali e internazionali.

Il Consiglio dei ministri OSACP-UE adotta orientamenti per l'attuazione del dialogo di partenariato di cui all'articolo 3 dell'accordo di Samoa ("l'atto previsto"), al fine di fornire orientamenti operativi generali, pur mantenendo la flessibilità necessaria per consentire un approccio su misura ai diversi contesti e livelli di dialogo.

L'atto previsto tiene conto degli insegnamenti tratti dal dialogo politico a norma dell'articolo 8 del precedente accordo di partenariato OSACP-UE[2], che sottolinea la necessità di: i) definire programmi equilibrati e stabiliti di comune accordo per il dialogo di partenariato; ii) garantire un approccio flessibile e su misura in merito alla regolarità del dialogo e dei punti all'ordine del giorno; iii) rafforzare, ove possibile, l'impegno della società civile e del settore privato; iv) migliorare le sinergie tra le politiche e i dialoghi politici a livello nazionale, regionale e mondiale; v) rafforzare le azioni congiunte di follow-up.

Una volta adottato, l'atto previsto vincolerà le parti in forza dell'articolo 88, paragrafo 5, dell'accordo, il quale così recita: "Il Consiglio dei ministri OSACP-UE adotta decisioni che sono vincolanti per tutte le parti salvo disposizioni contrarie, o formula raccomandazioni in merito a una qualsiasi funzione elencata al paragrafo 4 per accordo comune delle parti".

3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

La Commissione propone che l'Unione approvi l'adozione dell'atto proposto. Il progetto di atto del Consiglio dei ministri OSACP-UE, ossia il progetto di regolamento interno, figura nell'allegato della presente proposta.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "*le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo*".

Rientrano nel concetto di "*atti che hanno effetti giuridici*" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "*sono*

[2] Accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000.

tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"[3].

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il Consiglio dei ministri OSACP-UE è un organo istituito dall'articolo 88 dell'accordo di Samoa.

Il Consiglio dei ministri OSACP-UE è chiamato ad adottare un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 88, paragrafo 5, dell'accordo di Samoa. L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dalla finalità e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

La finalità principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano l'associazione con paesi terzi, in particolare la promozione dell'attuazione delle finalità e degli obiettivi dell'accordo di Samoa. Le misure di cui si prevede l'adozione riguardano tutti i settori contemplati dall'accordo di Samoa e mirano ad attuare e approfondire ulteriormente l'associazione tra le parti. Ne consegue che il settore in cui rientra la presente decisione deve essere determinato alla luce del carattere indicativo dell'accordo di associazione nel suo complesso e di una corrispondente base giuridica sostanziale che copra tutti gli aspetti dell'attuazione dell'accordo di Samoa.

La base giuridica sostanziale è pertanto la stessa dell'accordo di Samoa, ossia l'articolo 217 TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

[3] Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

2024/0244 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio dei ministri OSACP-UE in merito all'adozione di orientamenti comuni relativi allo svolgimento del dialogo di partenariato di cui all'articolo 3 dell'accordo di partenariato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e i membri dell'Organizzazione degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (OSACP), dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo di partenariato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e i membri dell'Organizzazione degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, dall'altra ("l'accordo"), è stato firmato il 15 novembre 2023 conformemente alla decisione (UE) 2023/2861 del Consiglio[4] ed è entrato in applicazione provvisoria il 1º gennaio 2024.

(2) A norma dell'articolo 88, paragrafo 4, dell'accordo, il Consiglio dei ministri OSACP-UE può adottare orientamenti politici e prendere decisioni per dare effetto ad aspetti specifici necessari per l'attuazione delle disposizioni dello stesso.

(3) Il Consiglio dei ministri OSACP-UE deve adottare orientamenti comuni per lo svolgimento del dialogo di partenariato a norma dell'articolo 3 dell'accordo.

(4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio dei ministri OSACP-UE, dato che gli orientamenti comuni per lo svolgimento del dialogo di partenariato di cui all'articolo 3 dell'accordo vincoleranno l'Unione.

(5) L'atto previsto mira a fornire orientamenti operativi generali relativi all'applicazione dell'articolo 3, pur mantenendo la flessibilità necessaria per consentire un approccio su misura ai diversi contesti e livelli di dialogo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

1. La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio dei ministri OSACP-UE si basa sul progetto di orientamenti relativi allo svolgimento del dialogo di partenariato a norma dell'articolo 3, allegato alla presente decisione.

[4] Decisione del Consiglio, del 20 luglio 2023, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e i membri dell'Organizzazione degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, dall'altra (GU L 2023/2861, 28.12.2023).

2. I rappresentanti dell'Unione in seno al Consiglio dei ministri OSACP-UE possono concordare correzioni tecniche minori del progetto di orientamenti comuni senza che il Consiglio adotti una nuova decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente